



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* e, in particolare, l'articolo 180 che prevede l'assegno mensile di incollocabilità;

**VISTA** la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)"* e, in particolare, l'articolo 20, comma 6, secondo cui *"la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale"*;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, secondo cui *"Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero"*;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

**VISTO** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *"Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici"*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Sig. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 giugno 2024, n. 108, che ha determinato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2024, nella misura di 305,78 euro;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTA** la circolare del già Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - 10 luglio 2001, n. 66, concernente "Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità";

**VISTA** la nota della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL del 5 febbraio 2025, concernente "Rivalutazione assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2025", secondo la quale "l'assegno mensile di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2025, a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2023 ed il 2024, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 0,8 %, è determinato nella misura di 308,23 Euro";

**VISTA** la relazione a firma del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo dell'Istituto del 17 marzo 2025, avente ad oggetto "Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2025";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 26 marzo 2025, n. 41, che ha determinato "l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2025, a seguito della rivalutazione per effetto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in misura pari ad € 308,23";

**VISTO** il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025, che, con riferimento alla sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 26 marzo 2025, n. 41, ha comunicato "di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti";

**RITENUTO** di rivalutare l'importo dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2025, così come previsto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 26 marzo 2025, n. 41

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Importo mensile assegno di incollocabilità)*

1. L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza 1° luglio 2025, nella misura di € 308,23 (euro trecentotto/23).

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 18 APR 2025

Marina Elvira Calderone  
*Marina Elvira Calderone*



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,  
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE  
Divisione III**

**Attestazione di conformità**

*ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*

Si attesta, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la copia del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 aprile 2005, n. 52 concernente *"Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2005"*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 26 marzo 2005, n. 41, è conforme all'originale detenuto agli atti di questa Direzione generale.



Il Dirigente

*Anna Di Loreto*

Firmato digitalmente da DI

LORETO ANNA

C=IT

O=MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".